

Oggi 15 maggio 2013, alle ore 12.30 è riunita in Napoli - Centro Direzionale - locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - il Direttivo dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania, per la disamina della proposta redatta dal CNF inerente i "Parametri" da sottoporre al Ministro della Giustizia.

Sono presenti:

Avv. Prof. Franco Tortorano - Presidente -, Avv. Maria Masi - Vice Presidente -, Avv. Gennaro Torrese - Segretario -, Avv. Camillo Cancellario - Tesoriere -, Avv. Camilla Aiello - Coordinatrice del Direttivo-.

Hanno giustificato la propria assenza l'avv. Luigi Maiello -Vice Presidente -, i componenti del Direttivo avv. Aniello Cosimato e avv. Rosina Casertano.

Il Presidente dichiara aperti i lavori del Direttivo ed evidenzia che il CNF, in attuazione delle competenze attribuitegli dalla L. 31.12.12 n° 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" ha predisposto la proposta di regolamentazione da sottoporre al Ministro della Giustizia, proposta che è stata illustrata ai COA circondariali, alle Unioni Regionali e alle Associazioni Nazionali nell'incontro del 4.5.2013, con richiesta da parte dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania a far pervenire le osservazioni di merito entro 15 giorni.

Pertanto, anche in ottemperanza della delibera dell'Assemblea dell'Unione del 22 aprile 2013, questo Direttivo, esaminata la proposta predisposta dal CNF, avanza le osservazioni che seguono.

Preliminarmente si osserva che con la redazione della parte normativa e delle allegate tabelle è stato conseguito l'obiettivo principale di predisporre la nuova tariffa che pur nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed immediatezza, da un lato, consente la tutela dei clienti/consumatori così permettendo agli stessi di comprendere i costi ed il servizio legale, dall'altro agevola il professionista forense nella redazione della nota specifica, così anche tutelando il decoro della professione e comunque garantendo un adeguato compenso alla prestazione professionale resa. Obiettivo quest'ultimo il cui conseguimento deve essere particolarmente garantito nella fase giudiziale in occasione della liquidazione dei compensi e delle spese che il Giudice opera in applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Tanto premesso, e con riferimento alla "**Parte normativa in materia civile amministrativa e tributaria**" si condivide il disposto degli artt. 1,2,3,4,5, solo rilevando che in ordine alle disposizioni di cui al comma 7, può essere necessaria una integrazione dello stesso con la indicazione analitica delle prestazioni professionali dell'avvocato difensore che debbono essere prese in esame dal Giudice nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.

A tale proposito si sottolinea la necessità di prevedere anche nella parte normativa, così richiamando le previsioni di cui al codice di procedura civile, che il difensore delle parti nel processo, esponga in una nota la specificazione delle attività svolte per ogni singola fase nell'interesse della parte assistita, fermo restando la previsione della liquidazione d'ufficio da parte del Giudice. E ciò in quanto, così operando, si potranno evitare

liquidazioni da parte del Giudice che non rispondano ai criteri indicati nel richiamato articolo.

Per quanto concerne le tabelle relative ai "**Giudizi dinanzi al Giudice di Pace**", atteso il momento di particolare difficoltà economiche in cui versa l'Avvocatura in generale ed in particolare i giovani avvocati che sono i maggiori frequentatori di tali Uffici Giudiziari, al fine di favorire un maggiore rimborso delle spese generali che essi affrontano, si propone che per i detti giudizi il rimborso delle spese generale e forfetario possa essere stabilito nella misura del 20%.

Per quanto concerne i giudizi innanzi alla Commissione Tributaria provinciale Tabella A e nei giudizi innanzi la Commissione Tributaria Regionale, si evidenzia che, tenuto conto della peculiarità del procedimento tributario, l'attività di studio ed introduttiva "deve essere valutata con maggiore pregnanza" rispetto alla fase istruttoria, tenuto conto che si è in presenza di un giudizio a principale base documentale e per il quale non è ammessa la prova orale, è necessaria una diversa valutazione economica delle singole fasi.

Quanto alla fase precontenziosa di natura amministrativa, che per le liti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 546/92 è obbligatoria, si ritiene che detta attività deve trovare una sua autonoma evidenziazione nella parte tabellare, atteso che detta attività nella prassi è utilizzata ed è finalizzata alla prevenzione del contenzioso a mezzo degli Organi di Conciliazione.

Per quanto concerne la tabella "**Giudizi penali**", si evidenzia che ai fini della liquidazione delle voci di cui ai parametri non risultano previsti espressamente: a) attività da svolgere avanti all'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza; b) le attività relative all'esecutività dei provvedimenti giurisdizionali; c) il compenso del giudizio abbreviato; d) un esplicito rimborso delle spese generali, atteso che l'art. 9 richiama l'art. 6 in relazione alle spese di trasferta e forfetarie e l'art. 6 tratta unicamente delle trasferte.

Si evidenzia altresì una discrasia tra la previsione dell'art. 2 co.1 nell'ipotesi di cause con particolare importanza nonché quelle di straordinaria importanza rispetto alla previsione di cui al comma 7 dello stesso art. 2 laddove per la fase istruttoria viene previsto un aumento del doppio, ove la fase sia particolarmente complessa. Andrà specificato pertanto se le due previsioni sono o meno cumulative.

Si osserva che sarebbe utile prevedere degli aumenti minimi per il caso delle pratiche di particolare importanza e di straordinaria importanza. Ad esempio potrebbe essere previsto che l'aumento sia effettuato in ragione del 50% fino al doppio per la prima o del doppio fino al quadruplo per le seconde. Sarebbe opportuno altresì individuare criteri oggettivi, al fine di determinare la particolare o straordinaria importanza dei procedimenti trattati.

Il Segretario

f.to Avv. Gennaro Torrese

Il Presidente

f.to Avv. Prof. Franco Tortorano